

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 19 del 31.10.2018

APPLICARE L'IVA O NO ALLA FORNITURA DI BENI CON MONTAGGIO IN ALTRO PAESE, IL REGIME SOSPENSIVO IVA NELLE IMPORTAZIONI, IL RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO CON IL PROFESSIONISTA, IL NOTARIATO E LE REGOLE ANTIRICICLAGGIO, LE LINEE GUIDA DI AGID PER LE PROFESSIONI DIGITALI, REGISTRO PUBBLICO OPPOSIZIONI ANCHE PER IL MARKETING VIA POSTA CARTACEA

La normativa italiana ai fini IVA nel caso di fornitura di beni con installazione e montaggio in altro paese UE o extra UE, la Corte di Giustizia si esprime sul regime sospensivo IVA nelle importazioni nel caso in cui la cessione intracomunitaria dei beni importati sia viziata dalla frode commessa dall'acquirente ma con importatore in buona fede, secondo la Corte di Cassazione il cliente può recedere anticipatamente dal contratto con il professionista, il Consiglio Nazionale del Notariato è il primo ordine professionale a dotarsi di regole tecniche in materia di antiriciclaggio, Agid ha pubblicato le proprie linee guida per l'armonizzazione di professioni e di profili in ambito ICT e di e-leadership, il registro pubblico delle opposizioni viene esteso anche al marketing via posta cartacea: questo i principali argomenti trattati dalla Circolare.

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Soggetti interessati

 IMPRESE	 PROFESSIONISTI	 PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">• Regime IVA della fornitura di beni con installazione o montaggio in altro paese• Buona fede indispensabile per evitare il recupero dell'IVA nel regime sospensivo delle importazioni• Valido il recesso anticipato del cliente con il professionista anche se nel contratto è fissato un termine	<ul style="list-style-type: none">• Valido il recesso anticipato del cliente con il professionista anche se nel contratto è fissato un termine• Il notariato approva le regole tecniche in materia di antiriciclaggio• On line le linee guida di AGID sulle professioni digitali e di e leadership	<ul style="list-style-type: none">• Valido il recesso anticipato del cliente con il professionista anche se nel contratto è fissato un termine• Esteso il registro pubblico delle opposizioni anche al marketing via posta cartacea

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Sommario

1. REGIME IVA DELLA FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO IN ALTRO PAESE	4
2. BUONA FEDE INDISPENSABILE PER EVITARE IL RECUPERO DELL'IVA NEL REGIME SOSPENSIVO DELLE IMPORTAZIONI	6
3. VALIDO IL RECESSO ANTICIPATO DEL CLIENTE CON IL PROFESSIONISTA ANCHE SE NEL CONTRATTO E' FISSATO UN TERMINE.....	9
4. IL NOTARIATO APPROVA LE REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	11
5. ON LINE LE LINEE GUIDA DI AGID SULLE PROFESSIONI DIGITALI E DI E-LEADERSHIP	13
6. ESTESO IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ANCHE AL MARKETING VIA POSTA CARTACEA.....	15

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. REGIME IVA DELLA FORNITURA DI BENI CON INSTALLAZIONE O MONTAGGIO IN ALTRO PAESE

Il regime IVA delle forniture di beni con installazione/montaggio in altro Paese, UE o extra-UE, deve essere esaminato, innanzi tutto, dal punto di vista territoriale, al fine di individuare il luogo impositivo. Dopodiché, in considerazione anche degli eventuali obblighi di identificazione nel Paese in cui avviene l'installazione/montaggio, il fornitore nazionale dovrà definire il trattamento dell'operazione nella prospettiva nazionale ed, eventualmente, anche nella prospettiva del Paese del cliente.

L'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel disciplinare la territorialità delle cessioni di beni con trasporto, stabilisce che: *"Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio. Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno"*.

Tale criterio territoriale, in via di principio applicabile a prescindere dal luogo dell'installazione/montaggio, compreso o meno nella UE, non risulta correttamente recepito nella disciplina italiana.

Con riguardo ai rapporti intracomunitari, l'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 dispone che *"le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto"*. Per contro, all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, è previsto che *beneficiano della non imponibilità IVA "le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto"*.

In pratica, dall'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE si desume che le operazioni in esame assumono rilevanza territoriale nel luogo di installazione/montaggio del bene, mentre la disciplina nazionale opera una distinzione a seconda del luogo di installazione/montaggio, che se è situato in Italia attribuisce all'operazione la natura di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

cessione interna, in linea con l'art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE, mentre se è situato in altro Paese UE mantiene invariato il luogo di effettuazione della cessione, che si considera effettuato in Italia, anziché nel Paese in cui avviene l'installazione/montaggio, al pari delle cessioni intracomunitarie "ordinarie".

L'asimmetria esistente tra la norma italiana e quella comunitaria implica che il fornitore italiano debba considerare l'operazione in una duplice prospettiva, vale a dire quella italiana e quella del Paese del cliente, in cui il bene è consegnato previa installazione/montaggio.

Dal punto di vista nazionale, deve essere emessa la fattura di vendita in regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, nonché presentato il modello INTRA 1-bis ai fini fiscali e, se ne ricorrono i presupposti, anche ai fini statistici.

Nel Paese del cliente, il fornitore potrebbe essere tenuto ad aprire una posizione IVA.

È il caso, per esempio, del Lussemburgo e della Grecia, che non si sono avvalsi della facoltà di stabilire, in base all'art. 194 della Direttiva n. 2006/112/CE, che debitore d'imposta è il destinatario del bene. Spetta, pertanto, al fornitore italiano, per mezzo di una propria posizione IVA, assolvere l'imposta relativa all'operazione, nonché adempiere gli ulteriori obblighi previsti dalla legislazione locale.

Con riguardo ai beni da trasportare/spedire al di fuori dell'Unione europea per essere successivamente installati/montati o dal fornitore italiano o da terzi per suo conto, tenuto conto che il citato art. 36 della Direttiva n. 2006/112/CE non è stato recepito nella legislazione IVA nazionale, può ritenersi applicabile il regime di non imponibilità dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, anche se in base ad un duplice approccio basato su requisiti differenti.

Una prima impostazione trova fondamento nell'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Distinguendo a seconda che il passaggio di proprietà dei beni inviati all'estero si verifichi quando gli stessi sono ancora materialmente presenti in Italia o meno, si sostiene che la non imponibilità non è ammessa se dalla volontà contrattuale emerge che l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito dell'installazione o del montaggio o dell'eventuale collaudo finale.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Secondo un diverso approccio, adottato dall'Amministrazione finanziaria, costituiscono cessioni all'esportazione, non imponibili ai fini IVA, le cessioni che hanno per oggetto beni inviati al di fuori dell'Unione europea a cura o a nome del cedente, considerandosi tali le consegne all'estero di beni anche in dipendenza di contratti d'appalto, sia pure limitatamente al corrispettivo dei beni esportati (C.M. 3 agosto 1979, n. 26/411138).

Ne consegue che la fattura emessa dal fornitore italiano beneficia del regime di non imponibilità per l'intero corrispettivo pattuito con il cliente extra-UE, salvo che una quota-parte sia costituita da componenti acquistati all'estero dall'impresa italiana, che resta esclusa da IVA ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

In proposito, si rileva che la non imponibilità si applica anche per l'importo del corrispettivo rappresentato dalla prestazione di installazione/montaggio, in quanto accessoria alla fornitura dei beni, ex art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.

Quest'ultima impostazione, favorevole alla società in quanto idonea alla creazione di un plafond da spendere l'anno successivo per acquisti di beni/servizi senza applicazione dell'IVA, risulta giustificata dalla richiamata posizione dell'Amministrazione finanziaria, che equipara alle forniture di beni in ambito extracomunitario quelle eseguite in dipendenza di un contratto d'appalto, escludendo pertanto che l'operazione possa essere classificata nella categoria delle prestazioni di servizi quand'anche il bene ottenuto a seguito dell'installazione e montaggio sia un immobile.

Sommario

2. BUONA FEDE INDISPENSABILE PER EVITARE IL RECUPERO DELL'IVA NEL REGIME SOSPENSIVO DELLE IMPORTAZIONI

Il regime sospensivo dell'IVA all'importazione, previsto in caso di cessione intracomunitaria dei beni importati, si applica anche se quest'ultima operazione sia viziata dalla frode commessa dall'acquirente, sempreché l'importatore sia in buona fede e abbia adottato tutte le misure ritenute necessarie per evitare la frode.

Con questa conclusione, resa nella causa C-528/17 del 26 ottobre 2018, la Corte di giustizia si è espressa in merito alle condizioni applicative dell'esenzione prevista dall'art. 143, par. 1, lett. d), e par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

In base a tali disposizioni, recepite in Italia dall'art. 67, commi 2-bis e 2-ter, del D.P.R. n. 633/1972, gli Stati membri esentano dall'IVA le importazioni di beni inviati a partire da un Paese extra-UE in un Paese UE diverso da quello di arrivo dei beni stessi, se la loro cessione, effettuata dall'importatore è esente in conformità all'art. 138 della Direttiva.

La sospensione d'imposta presuppone, allo stesso tempo, che:

- la cessione dei beni oggetto di importazione sia esente, "in senso stretto" o "per assimilazione", ai sensi, rispettivamente, dell'art. 138, par. 1, e dell'art. 138, par. 2, lett. c), della Direttiva n. 2006/112/CE;
- l'importatore abbia fornito alle Autorità doganali del Paese UE di importazione le informazioni riguardanti:
 - il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale, debitore dell'imposta nel Paese membro di importazione;
 - il numero di identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell'art. 138, par. 1, attribuitogli in altro Paese membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di arrivo del trasporto/spedizione quando i beni sono soggetti a un trasferimento a "se stessi", cioè a norma dell'art. 138, par. 2, lett. c);
 - su richiesta delle Autorità doganali, la prova che i beni importati sono destinati ad essere trasportati/spediti a partire dal Paese membro di importazione verso un altro Paese membro.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia della Corte si è trattato di stabilire se le Autorità doganali possano pretendere, ex post, il pagamento dell'IVA all'importazione nel caso in cui la cessione intracomunitaria successivamente effettuata dall'importatore sia viziata da frode alla quale egli non abbia partecipato, in quanto in buona fede.

Il dubbio è sorto, in quanto i giudici dell'Unione – nella sentenza di cui alla causa C-97/95 del 17 luglio 1997 – hanno affermato che l'importatore è tenuto al pagamento dei dazi doganali dovuti per l'importazione di una merce rispetto alla quale l'esportatore

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

ha commesso un illecito doganale, anche qualora l'importatore sia in buona fede e non abbia partecipato all'illecito a nessun titolo.

Tale principio, tuttavia, non è applicabile nel caso in cui l'importatore si sia avvalso del regime sospensivo di cui al citato art. 143, par. 1, lett. d), e par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE, siccome l'esenzione dell'importazione è strettamente dipendente dall'esenzione prevista per la cessione intracomunitaria successivamente effettuata dall'importatore e, dunque, dalle condizioni sostanziali previste dall'art. 138 della Direttiva n. 2006/112/CE.

A questo riguardo, però, è principio consolidato all'interno della giurisprudenza comunitaria che il fornitore, se in buona fede e se ha adottato tutte le misure che possano essergli ragionevolmente richieste, non può essere tenuto a pagare l'IVA a posteriori per una cessione intracomunitaria che rientri, a sua insaputa, in una frode commessa dal cliente (causa C-409/04 del 27 settembre 2007).

In conclusione, "nel caso in cui il soggetto passivo importatore e fornitore abbia beneficiato di un'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto all'importazione sulla base di un'autorizzazione, rilasciata in seguito a un previo controllo da parte delle amministrazioni doganali competenti alla luce degli elementi di prova esibiti da tale soggetto, quest'ultimo non è tenuto a pagare l'IVA a posteriori qualora risulti, in occasione di un ulteriore controllo, che non ricorrevano le condizioni sostanziali dell'esenzione, a meno che non si accerti, in base ad elementi oggettivi, che tale soggetto passivo sapeva o doveva sapere che le cessioni successive alle importazioni di cui trattasi rientravano in una frode, commessa dall'acquirente, ed egli non ha adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per evitare tale frode, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare".

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

3. VALIDO IL RECESSO ANTICIPATO DEL CLIENTE CON IL PROFESSIONISTA ANCHE SE NEL CONTRATTO E' FISSATO UN TERMINE

La Corte di Cassazione con la sua pronuncia n. 25668 del 15 ottobre 2018 ha chiarito che il cliente può recedere anticipatamente dal contratto con il professionista anche se nel contratto è stato fissato un termine e questo perché nel contratto d'opera professionale si applica l'art. 2237 c.c. ovvero il recesso ad nutum, che prevede la possibilità di recedere dal contratto se il cliente ha adempiuto al suo dovere di versare al professionista le spese e compensi per l'attività prestata. Tale forma di recesso si basa sulle caratteristiche chiaramente fiduciarie di questo tipo di rapporto: il recesso è funzionale al fondamento fiduciario di esso e giustifica una tutela meno intensa del prestatore, sotto il profilo della continuità del rapporto. Da questo deriva, nel caso di esercizio del recesso da parte del cliente, l'esclusione del diritto al mancato guadagno.

A tale facoltà di recesso, come fissato dalla legge, le parti possono prevedere una deroga contrattuale, tuttavia la dottrina si è sempre mostrata prudente rispetto a tale deroga, richiedendo che la rinuncia alla facoltà di recesso ex art. 2237 c.c., risulti espressamente o sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti, con l'avvertenza che in ogni caso la previsione del patto di rinuncia al recesso causa soltanto un aggravamento delle conseguenze del recesso.

Dalle suesposte considerazioni, come chiarito dalla Cassazione, si deduce che l'inserimento di un termine di durata all'interno di un contratto di prestazione d'opera intellettuale non è sufficiente a derogare al diritto di recesso del cliente. In quanto, la rinuncia di tale facoltà non può essere implicitamente dedotta dall'inserimento in contratto di un termine di durata.

Il termine, infatti, ha una valenza del tutto diversa da quella del recesso, spiegano i giudici, esso vale a garantire al cliente che il prestatore d'opera sia legato a lui per un certo tempo; il riferimento è dunque all'andamento regolare del rapporto, non al momento della sua risoluzione. Vi è dunque una differenza funzionale e strutturale tra termine finale di efficacia del contratto e recesso basato sul rapporto fiduciario.

Pertanto, dicono i giudici, in relazione a rapporti professionali di rilievo, redatti da soggetti molto qualificati con contratti sottoposti a trattativa, la rinuncia al recesso deve

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

esprimersi contrattualmente e non è ammessa un'estensione implicita della clausola di durata, così penalizzante per il cliente.

La decisione esaminata è stata adottata in relazione ad un caso in cui un ente aveva esercitato nei confronti di un avvocato il diritto di recesso anticipato rispetto al termine pattuito per la scadenza del rapporto contrattuale con cui il professionista aveva assunto l'incarico di gestire tutti gli affari legali dell'ente. Le prestazioni svolte dall'avvocato erano state tutte già saldate dall'ente e i giudici di merito avevano correttamente qualificato il contratto come contratto d'opera professionale, ma il legale riteneva che il contratto non potesse risolversi in quanto secondo le sue interpretazioni il recesso non è ammesso nei contratti d'opera «blindati da precisi termini di durata» ed aveva citato in giudizio l'ente per ottenere un risarcimento per inadempimento contrattuale, che i giudici di merito, in entrambi i gradi gli avevano negato.

La sezione della Cassazione cui l'avvocato si era rivolto contro tali decisioni, sul tema del recesso nei contratti di prestazione d'opera professionale, nella sua pronuncia ha invece confermato il proprio pregresso orientamento (Cass. 469/16), in base al quale nei contratti d'opera professionale, la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso "ad nutum" previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c..

Gli ermellini hanno pertanto precisato che solo nel caso in cui le parti abbiano di comune accordo deciso di derogare al diritto di recesso mediante l'inserimento nel contratto di una clausola contrattuale chiaramente esplicativa di tale volontà, è possibile escludere la facoltà di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

4. IL NOTARIATO APPROVA LE REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Il Consiglio Nazionale del Notariato è il primo ordine professionale a dotarsi di regole tecniche in materia di antiriciclaggio. Le regole sono state emanate in adempimento a quanto imposto dal decreto n. 90/2017 con cui l'Italia ha ratificato la IV direttiva in materia di antiriciclaggio e sono da considerarsi una forma di autoregolamentazione a cui devono adeguarsi tutti gli iscritti all'ordine notarile.

Il decreto n. 90/2017 ha imposto infatti ad ogni organismo di autoregolamentazione, ovvero l'ente rappresentativo di una categoria professionale, comprese le proprie articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di promuovere e controllare che i professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi rispettino gli obblighi previsti dal decreto n. 90 in materia di antiriciclaggio. Nell'ambito di tali doveri in qualità di enti rappresentativi, il decreto impone altresì a tali organismi l'elaborazione e l'aggiornamento di regole tecniche che ciascun organismo deve adottare previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria. Le regole tecniche contengono le procedure e le metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, descrivendo i controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione.

Tali regole devono individuare altresì le misure che le articolazioni territoriali degli organismi di autoregolamentazione debbano adottare per sanzionarne l'inosservanza. Il decreto stabilisce inoltre che i suddetti organismi e le loro articolazioni territoriali si occupino della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e sono tenuti ad applicare, attraverso propri organi predisposti, sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati agli adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio e devono comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati riferiti al numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Con particolare riferimento agli adempimenti in materia di antiriciclaggio per le attività

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

svolte dai notai, il Consiglio del notariato nelle proprie regole tecniche ha individuato una serie di operazioni notarili che devono ritenersi escluse dal novero di quelle soggette all'obbligo di adeguata verifica, tra queste viene menzionata la levata di protesto, gli atti mortis causa, la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di beni.

Per quanto concerne invece procure e mandati, il Consiglio ritiene che per essi sorga l'obbligo di adeguata verifica se si tratta di atti generali, ovvero se contengono un'espressa autorizzazione a contrarre con se stessi, se sono irrevocabili o a termine, ovvero se sono conferite per il compimento di un atto giuridico avente ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro ovvero di valore non determinato o determinabile.

Le regole individuano inoltre i casi in cui un Notaio possa procedere ad un'adeguata verifica in forma semplificata, precisando le modalità attraverso le quali tale procedura semplificata possa essere considerata adeguata.

Viene inoltre indicato il termine ultimo entro il quale un Notaio possa ancora legittimamente procedere all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica e precisate le modalità di adeguata conservazione del fascicolo del cliente che può essere tenuto in modalità cartacea o informatica; vengono infine prescritte anche raccomandazioni a garanzia della protezione dei dati contenuti nei fascicoli della clientela.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5. ON LINE LE LINEE GUIDA DI AGID SULLE PROFESSIONI DIGITALI E DI E-LEADERSHIP

A seguito del periodo di consultazione, Agid ha pubblicato le proprie Linee guida per l'armonizzazione delle qualificazioni professionali, delle professioni e dei profili in ambito ICT e di e-leadership.

Le linee guida sono finalizzate a garantire un aggiornamento sulle professionalità nel campo dell'ICT. Esse possono costituire un valido supporto anche per le aziende e gli enti privati nella fase di individuazione e selezione delle professionalità più adatte a ricoprire specifici ruoli aziendali nel settore dell'Information & Communication Technology anche nel caso di partecipazione ad appalti pubblici.

Con particolare riferimento alle Linee guida di e-leadership, Agid ha inteso fornire un utile strumento per individuare i principi e le strategie per la mappatura e la valorizzazione degli e-leader, precisando le possibili linee di intervento, la definizione di percorsi e strumenti per la progettazione formativa e linee guida specifiche per la misurazione di impatto. Gli e-leader sono soggetti, inquadrati a livello dirigenziale o meno, in grado di coordinare i progetti di digitalizzazione e impiegare gli strumenti digitali per l'innovazione.

Nelle Linee guida per la qualità delle competenze digitali nelle professionalità ICT sono riportati e definiti i profili professionali specifici del settore e le abilità richieste, mentre nelle direttive per l'armonizzazione delle qualificazioni professionali sono individuate le competenze, le abilità e gli ambiti di conoscenza necessari a ricoprire ruoli nel campo ICT. Agid, fa riferimento alla classificazione riportata nel modello CEN e-Competence Framework che detta gli standard europei nel settore, dove le competenze vengono descritte dal punto di vista del comportamento osservabile sul luogo di lavoro e degli elementi misurabili di una specifica competenza.

Base normativa delle linee guida è il Decreto dell'8 gennaio 2018 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) come strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Obiettivo è quello di facilitare la spendibilità delle qualificazioni professionali in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità geografica e professionale.

Tale obiettivo si inserisce in un quadro più ampio, quello previsto dalla strategia Europa 2020 che colloca lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze come requisito necessario per la crescita economica e l'occupazione finalizzato a migliorare l'ingresso e la progressione nel mercato del lavoro, agevolare le transizioni tra le fasi lavorative e di apprendimento, promuovere la mobilità geografica e professionale. Da qui la necessità di creare un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze nel settore ICT che consenta all'individuo di poter valorizzare e spendere le proprie competenze nel mercato europeo.

Le linee guida in ambito ICT individuano profili che si inseriscono nel contesto delle attività professionali non regolamentate, tra queste figure si ritrovano ad esempio il Web Community Manager, il Web Project Manager, il Web Account Manager, lo User Experience Designer, il Web Business Analyst, il Web DB Administrator, il Search Engine Expert, il Web Advertising Manager, il Web Content Specialist, l'Information Architect, il Web Security Expert, molti altri appartengono al gruppo di professionisti che si occupa di sicurezza informatica e delle informazioni. Per ciascuna delle figure individuate viene formulata una breve descrizione e delineata una missione.

Uno dei prossimi step sarà quello di prevedere la certificazione delle qualificazioni considerate da parte delle regioni attraverso enti certificatori accreditati che garantiscano effettivi percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze in campo ICT.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

*Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06*

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

6. ESTESO IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ANCHE AL MARKETING VIA POSTA CARTACEA

Sono state approvate il 25 ottobre 2018 dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge annuale per la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124, con cui viene consentito ai cittadini di opporsi anche al marketing svolto a mezzo posta cartacea.

Il testo approvato estende, infatti, quanto già previsto in tema di Registro pubblico delle Opposizioni - il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per le vendite o le promozioni commerciali - anche al marketing via posta cartacea per quegli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

In altri termini, con l'approvazione delle suddette modifiche, chiunque non desideri ricevere pubblicità nella propria cassetta postale, potrà iscrivere l'indirizzo presente negli elenchi telefonici, nel Registro delle Opposizioni, comunicando, in tal modo, con l'unica iscrizione al Registro, il proprio diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing ai diversi operatori che effettuano pubblicità a mezzo posta.

L'odierna estensione completa il quadro del diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing mediante l'iscrizione al Registro, ricollegandosi a quanto già effettuato nel febbraio di quest'anno dalla legge n. 5/2018 con cui il Registro delle opposizioni era già stato esteso ai numeri di cellulare e a tutti i numeri fissi riservati, ovvero non presenti negli elenchi telefonici pubblici.

La finalità dell'aggiornamento di cui si discorre è quella di dare attuazione ad una disposizione contenuta nel Codice sulla protezione dei dati personali (l'art. 130, comma 3-bis del decreto legislativo n. 196 del 2003) e rimasta in vigore con le modifiche recentemente apportate dal decreto n. 101/2018, tesa a rendere concreta l'estensione delle previsioni del Registro delle Opposizioni, che nella versione precedente si riferiva al solo uso della numerazione telefonica degli abbonati con finalità commerciali, anche alle ipotesi di impiego della posta cartacea con riferimento agli indirizzi presenti negli elenchi telefonici pubblici.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

L'attuale articolo 130 comma 3-bis del D. Lgs. n. 196/2003 così recita *"In deroga a quanto previsto dall'art. 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni"*.

Quest'ultimo articolo stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali determini con proprio provvedimento le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi alle parti contraenti di servizi di comunicazione negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, delineando anche le modalità mediante cui i contraenti possano autorizzare l'impiego dei propri dati personali per l'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di attività di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In altre parole, il trattamento dei dati personali rivolto all'invio di posta cartacea per finalità promozionali, in deroga a tale disposizione, è legittimo e può essere effettuato, salvo che l'interessato non abbia manifestato il suo diritto all'opposizione (opt-out) con l'iscrizione nel Registro delle Opposizioni della numerazione di cui l'interessato è intestatario e degli altri dati personali contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (in riferimento è dunque anche all'indirizzo postale). Resta inteso che l'interessato potrà comunque esercitare il suo diritto di opposizione anche mediante altri sistemi, rivolgendosi al singolo operatore.

Per consentire una gestione del servizio il più possibile automatizzata, viene eliminata la modalità di iscrizione al registro tramite fax, mantenendo quelle tramite web, telefono, e-mail e a mezzo posta raccomandata quale mezzo residuale.

Per garantire concreta protezione agli utenti è stato stabilito inoltre che con l'iscrizione al registro si intendono revocati tutti i consensi che un utente abbia precedentemente espresso, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, e viene altresì vietato l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati, fatta eccezione per i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Le nuove disposizioni saranno concretamente operative a seguito dell'emanazione del Regolamento attuativo che dovrà essere promulgato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, attraverso cui saranno apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che regolano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

Si rammenta infine che la legge proibisce la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro con qualsiasi forma o mezzo da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche (o altri dati personali), il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. Infine, è previsto il divieto per gli operatori di utilizzare compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati.

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
